

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 24 **del mese di** marzo
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Marzocchi Teresa	Assessore
5) Melucci Maurizio	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MISURE DI AGEVOLAZIONE E DI SOSTEGNO IN FAVORE DI BENEFICIARI DEI TIROCINI DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 E S.M. AI SENSI DELLE "LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI"

Cod.documento GPG/2014/175

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/175

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'Accordo Tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", sottoscritto il 24 gennaio 2013;

Vista la Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 7;

Vista la propria deliberazione n. 1472 del 21 ottobre 2013 e s. m., con cui da una parte vengono attuate le deroghe previste dalla citata L.R. 17/2005 e s.m. per quanto riguarda i beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c) della stessa legge e dall'altra vengono stabilite le regole per l'istituzione di un Organismo tecnico di valutazione, e in particolare che:

- deve essere collocato presso le Amministrazioni competenti in materia di Servizi per l'Impiego;
- deve essere composto da un tecnico esperto in materia di Lavoro, con funzioni di coordinamento, uno di Politiche Sociali e uno di Salute;
- la sua attività sarà oggetto di monitoraggio al termine della fase di prima attuazione, della durata di sei mesi dall'insediamento;
- la sua articolazione territoriale verrà stabilita a seguito degli esiti del monitoraggio della sua attività, sulla base del principio di prossimità e dei volumi di utenza da trattare;

Preso atto che detto Organismo è stato insediato presso tutte le Amministrazioni provinciali;

Preso atto inoltre che:

- i Servizi sociali e sociosanitari e le Amministrazioni competenti in materia di Servizi per l'Impiego rilevano l'esistenza di fasce di utenza fragile, caratterizzate da particolare vulnerabilità, che ne compromettono la possibilità di accesso al mondo del lavoro, ma che non rientrano tra le tipologie di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della citata legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m., per le quali la legge regionale ha previsto e individuato misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore;
- per l'utenza fragile il tirocinio costituisce una misura di politica attiva finalizzata ad aumentarne l'occupabilità e le probabilità di ingresso nel mercato del lavoro e ridurre il rischio di marginalità sociale;

Dato atto che le citate “Linee-guida in materia di tirocini” stabiliscono, al paragrafo 12 Indennità di partecipazione, che “resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini”;

Ravvisata pertanto la necessità di prevedere, in via sperimentale e per una durata di sei mesi dall’approvazione della presente deliberazione, in favore di fasce di utenza dei Servizi sociali e sociosanitari o delle Amministrazioni competenti in materia di Servizi per l’Impiego caratterizzate da particolare vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, non riconducibili ai beneficiari di tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) della citata legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m., misure di agevolazione e di sostegno di cui alle citate “Linee-guida in materia di tirocini”, in particolare per quanto riguarda la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito socio-sanitario o in materia di Servizi per l’Impiego, nonché per altri soggetti pubblici o privati, di riconoscere contributi per l’erogazione dell’indennità di partecipazione;

Considerato che la definizione di “fragilità”:

- deve qualificarsi come dinamica, in quanto può riguardare una situazione transitoria e non deve quindi cristallizzare la condizione delle persone in una categorizzazione permanente che si può configurare come stigmatizzante;
- è caratterizzata da multifattorialità, in quanto è correlabile a diverse variabili, di cui alcune di natura sociale, e altre di natura individuale ;
- deve essere funzionale esclusivamente alla misurazione della distanza degli utenti dalla piena occupabilità;
- comprende la possibilità di essere ridotta e/o estinta mediante il ricorso a politiche attive di partecipazione al lavoro che favoriscano l’incontro tra persone e lavoro;

Ritenuto pertanto opportuno che i Servizi sociali, sociosanitari e i servizi competenti in materia di lavoro di Amministrazioni pubbliche:

- considerino, nell’individuazione dei potenziali beneficiari di tirocini in condizione di fragilità, una pluralità di fattori quali, a titolo esemplificativo:
 - competenze individuali
 - difficoltà ad assolvere responsabilità familiari
 - situazioni di marginalità

in correlazione con la difficoltà di inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro;

- inviino all’Organismo tecnico di valutazione di cui alla citata deliberazione n. 1472/2013 e s.m., per la valutazione circa la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito socio-sanitario o in materia di servizi per l’impiego, nonché per altri soggetti pubblici o privati di riconoscere contributi per l’erogazione dell’indennità di partecipazione, oltre a progetto formativo e convenzione, anche una

breve presentazione delle caratteristiche del tirocinante che lo qualificano come “fragile”;

Ritenuto inoltre opportuno, al termine della fase sperimentale, della durata di sei mesi dall’approvazione della presente deliberazione, procedere, di concerto con i soggetti interessati, alla valutazione dell’efficacia delle misure introdotte;

Acquisito il parere positivo delle parti sociali componenti la Commissione regionale tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) nonché del Comitato di Coordinamento Istituzionale (art.50, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in data 12/3/2014;

Vista la Legge Regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)”;
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale “;
- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”:

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che:

- venga riconosciuta, in favore di fasce di utenza dei Servizi sociali e sociosanitari o dei Servizi per l'Impiego caratterizzate da particolare vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, ma non riconducibili a quelli di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della citata legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m., quale misura di agevolazione e di sostegno ai sensi delle citate "Linee-guida in materia di tirocini", la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito socio-sanitario o in materia di Servizi per l'Impiego, nonché per altri soggetti pubblici o privati, di erogare contributi per l'erogazione dell'indennità di partecipazione;
 - i Servizi sociali e sociosanitari e i servizi competenti in materia di lavoro, ai fini della individuazione dei beneficiari di tirocini, caratterizzati da particolare vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro ma non riconducibili a quelli di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della citata legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m., che possano pertanto usufruire delle agevolazioni di cui al precedente punto 1., considerino una pluralità di fattori in correlazione con la difficoltà di inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro;
 - la valutazione circa la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente punto 1 sia effettuata dall'Organismo tecnico di valutazione di cui alla citata propria deliberazione n. 1472/2013 e s. m. sulla base di una breve presentazione, da parte dei Servizi competenti, delle caratteristiche del tirocinante che lo qualificano come "fragile";
2. di stabilire altresì:
- che le misure di agevolazione di cui alla presente deliberazione costituiscano una prima attuazione sperimentale, della durata di sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione;
 - che al termine della fase di sperimentazione si proceda, di concerto con i soggetti interessati, alla valutazione dell'efficacia delle misure di agevolazione di cui ai punti precedenti;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/175

data 21/03/2014

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'